

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 483

DEL 05/02/2015

Oggetto: **L.R. 18/98, Art. 13 - “Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale”, Annualità 2002. Accoglimento ricorso gerarchico della Ditta xxxxx xxxxxxxxxx (CUUA: xxxxxxxxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna;
- VISTA** la L.R. n. 18 del 23/06/1998, recante “Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo”;
- PREMESSO** che il 02/10/2002 la Ditta xxxxx xxxxxxxxxx ha presentato domanda di accesso ai finanziamenti di cui alla legge in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione di concessione contributo n. 820 del 24/07/2006 del Direttore del Servizio Ripartimentale dell'Agricoltura di Cagliari, è stato concesso il finanziamento a favore della Ditta;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 483

DEL 05/02/2015

- PREMESSO** che, con nota n.1152 del 08/11/2007, è stata erogata la prima rata del contributo;
- PREMESSO** che, con determinazione n. 4625 del 18/09/2007, è stata autorizzata la proroga del termine dei lavori, che veniva fissata al 25/07/2008;
- PREMESSO** che, con nota del 28/07/2008 è stata autorizzata un'ulteriore proroga del termine di esecuzione dei lavori, che veniva fissato al 25/03/2009;
- PREMESSO** che il 21/01/2010 il Sig. xxxxx ha presentato richiesta di variante in corso d'opera, con la quale chiede che dalla Determinazione di concessione *“venga stralciata la voce **arredi**, in quanto intenzionato ad acquistarli a proprie spese in economia diretta. Resta sottointeso che la struttura agrituristica sarà, a collaudo, perfettamente arredata e funzionante”*;
- PREMESSO** che, con determinazione n. 623 del 01/03/2010 del Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente, è stata accolta la suddetta richiesta di variante;
- PREMESSO** che, con note del 16/06/2010 e 08/07/2010, la Ditta ha presentato una nuova richiesta di variante per la realizzazione di un locale tecnico atto ad ospitare l'impianto di condizionamento d'aria, con la precisazione che ogni eventuale maggiore spesa sarebbe stata a carico della stessa Ditta;
- PREMESSO** che, con determinazione n. 2292 del 16/07/2010, è stata viene approvata la seconda variante;
- PREMESSO** che, con nota prot. n. 2291 del 15/01/2013, il Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente ha comunicato all'interessata, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di revoca della determinazione di concessione con la seguente motivazione: *“considerato che a tutt'oggi non è pervenuta alcuna richiesta di collaudo finale corredata di tutta la documentazione (omissis)*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 483

DEL 05/02/2015

intende procedere alla revoca della determinazione di concessione n. 820 del 24/07/2006 e al recupero delle anticipazioni erogate”;

PREMESSO che, con nota del 11/02/2013, il Sig. xxxxx ha inoltrato la terza richiesta di variante in corso d'opera, con la quale ha chiesto di includere nuovamente la voce **”arredi”**, già presente nella Determinazione di concessione n. 820/2006 e stralciata nella variante accordata il 01/03/2010;

PREMESSO che, con nota n. 12042 del 20/02/2013, l'Ufficio Istruttore ha comunicato l'improcedibilità dell'istanza di variante in quanto *“non si possono reintrodurre opere stralciate in istruttoria, (vedi determinazione di variante n. 623 del 01/03/2010)”*. Inoltre, l'ufficio Istruttore ha invitato la ditta a presentare la richiesta di accertamento finale;

PREMESSO che, in data 07/03/2013, la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il suddetto provvedimento. Il Sig. xxxxx contesta la decisione dell'Ufficio Istruttore di rigettare la terza richiesta di variante, con le seguenti giustificazioni: **1)** *“L'affermazione che le opere o gli acquisti stralciati in istruttoria non possono essere riammessi a collaudo non si ritiene possa essere valida nel caso in questione, in quanto quegli stessi acquisti erano stati previsti nella Determinazione originaria n. 820 del 01/03/2006”*, **2)** *“a rigor di logica le opere e gli acquisti che non possono essere ammessi a collaudo sono quelli che il Funzionario Istruttore ritiene non essere pertinenti a quanto previsto dalla Legge, cosa che non si può dire per l'arredo agrituristico citato, che deve essere necessariamente presente per poter collaudare la struttura”* (omissis); **3)** *“se non verranno incluse le spese di acquisto degli arredi l'importo delle opere da collaudare sarà al di sotto rispetto alle opere approvate con notevoli danni per il sottoscritto”*;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 483

DEL 05/02/2015

CONSIDERATO che la richiesta di variante della Ditta (del 11/02/2013) riguarda la reintroduzione di un'opera (**arredi**) già ammessa dall'Ufficio Istruttore in fase di concessione;

VISTA la nota n. 32788 del 08/05/2013 del Direttore dell'Area di Coordinamento delle Istruttorie, con la quale viene espresso parere positivo in merito alle motivazioni addotte dal Ricorrente, in quanto in fase d'istruttoria della domanda gli arredi erano stati già ammessi. Infatti, le spese che non possono essere ammesse a finanziamento sono quelle stralciate dall'istruttore. Viceversa, nel caso in esame è il beneficiario che aveva rinunciato al finanziamento con comunicazione n. 232 del 21/01/2010;

VISTA la relazione del Servizio Territoriale del Sulcis e Iglesiente, presentata con nota n. 6449 del 09/09/2013;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 6449 del 09/09/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla **xxxxx xxxxxxxx (CUUA: xxxxxxxxxxxxxxxx)**;

ART. 2 di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale del Sulcis e Iglesiente ai fini della riammissione in istruttoria dell'istanza e della comunicazione alla ditta xxxx xxxxxxxx;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nella Sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 483

DEL 05/02/2015

pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge
18/06/2009, n°69;

Il Direttore Generale

Gianni Ibba